



**REGIME VOLONTARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
DI CARATTERE NON FINANZIARIO (DNF)**

Call for evidence
Settembre 2020

Le risposte al questionario dovranno pervenire entro il **30 novembre 2020** al seguente indirizzo:

C O N S O B

Divisione Strategie Regolamentari

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

oppure *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno](#)

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall’attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma – posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (*e-mail*: responsabileprotezione.dati@consob.it).


Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio, n. 121 – Roma.

1. La sostenibilità per le imprese italiane

Il tema della sostenibilità sta assumendo sempre maggiore rilevanza nell’ambito del tessuto produttivo italiano. Sulla base dei risultati pubblicati dall’ISTAT a conclusione del Censimento Permanente delle Imprese 2019¹, emerge che nel 2018 sette imprese su 10 sono impegnate in azioni “sostenibili”, riguardanti aspetti che vanno dall’impatto ambientale al benessere delle proprie risorse umane.

In particolare, nel 2018 le azioni delle imprese italiane con almeno 3 addetti hanno riguardato la riduzione dell’impatto ambientale nel 67% dei casi e il miglioramento del benessere lavorativo, le pari opportunità, la genitorialità e la conciliazione lavoro/famiglia nel 69% dei casi; a queste si aggiungono le iniziative per incrementare il livello di sicurezza all’interno della propria impresa o nel territorio in cui opera nel 65% dei casi circa e il supporto o la realizzazione di iniziative di interesse collettivo esterne all’impresa o a beneficio del tessuto produttivo del territorio in cui opera in quasi un terzo dei casi. Nel complesso, l’85% delle imprese ha portato a termine almeno un’azione di sostenibilità sociale e il 75% ha realizzato almeno un’azione di sostenibilità ambientale.

Figura 1: Azioni intraprese in materia di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e sicurezza, dalle imprese italiane per classe di addetti nel 2018
(valori percentuali)




Fonte: ISTAT (2020).

Con riferimento all’aspetto dimensionale, le grandi imprese risultano, come è logico attendersi, più attive delle altre in tutte le tipologie di azioni “sostenibili”, in conseguenza, tra le altre cose, della maggiore esposizione allo scrutinio di mercato e degli adempimenti regolamentari cui sono tenute. Le differenze più rilevanti si riscontrano per le iniziative di interesse collettivo esterne all’impresa e per quelle a beneficio del tessuto produttivo sostenute o realizzate.

¹ Il 7 febbraio 2020 l’ISTAT ha pubblicato il report con i primi risultati del Censimento Permanente delle Imprese (<https://www.istat.it/it/files//2020/02/Report-primi-risultati-censimento-impres.pdf>). Il 12 giugno 2020 ha quindi pubblicato il report “Sostenibilità nelle imprese: aspetti ambientali e sociali” specificatamente dedicato ai temi della sostenibilità (<https://www.istat.it/it/files//2020/06/Sostenibilit%C3%A0-nelle-impres.pdf>).

Dal punto di vista territoriale, si rileva una forte omogeneità all'interno di una stessa classe dimensionale, a fronte di un'evidenza di comportamenti virtuosi relativi all'impatto ambientale e al benessere del territorio più frequenti tra le imprese meridionali di piccole e medie dimensioni.


Figura 2: Macro attività sostenibili delle imprese italiane per ripartizione geografica e classe di addetti nel 2018
(valori percentuali sul totale imprese della stessa ripartizione e classe)



Fonte: ISTAT, 2020.

Con riferimento ai settori di attività economica, la sostenibilità ambientale (in termini di riduzione dell'impatto dell'attività dell'impresa sull'ambiente) viene perseguita maggiormente nella manifattura e nel comparto delle costruzioni, così come la sostenibilità sociale (migliorare il benessere lavorativo, le pari opportunità, la conciliazione lavoro/famiglia, ecc.). I settori dei servizi mostrano in entrambi i casi diffusioni meno ampie. La sicurezza all'interno dell'impresa o nel territorio in cui opera viene perseguita maggiormente nell'industria (industria in senso stretto e costruzioni), rispetto alle imprese dei servizi.

Figura 3: Macro attività sostenibili delle imprese italiane con tre e più addetti per settore di attività economica nel 2018
(valori percentuali)



Fonte: ISTAT (2020).

Infine, un ultimo dato di interesse riguarda il coinvolgimento dei propri fornitori nella riduzione dell'impatto ambientale, sia in Italia sia all'estero. In media la quota delle imprese che dichiara di aver coinvolto i fornitori in Italia non supera il 10%, raggiungendo punte del 28% circa per le imprese con un numero di addetti tra 250 e 499 e di poco più del 40% per quelle con un numero di addetti superiore a 500. Per quanto riguarda il coinvolgimento dei fornitori all'estero, il dato si attesta al 17% per le imprese più grandi.

Imprese che hanno coinvolto i propri fornitori nella riduzione dell'impatto ambientale
Anni 2016-2018, valori percentuali

CLASSI DI ADDETTI	IN ITALIA	ALL'ESTERO
3-9 addetti	8,5	0,7
10-19	11,0	1,2
20-49	14,1	2,5
50-99	17,4	4,2
100-249	21,9	5,5
250-499	27,8	10,0
500 e oltre	40,3	17,1
TOTALE	9,4	1,0

Fonte: ISTAT (2020).

I dati riportati consentono di prendere atto del processo di trasformazione dei *business* aziendali, che coniugano sempre di più le tematiche di sostenibilità alla *performance* di impresa.

Un impulso significativo a tale processo può provenire dalla *disclosure* delle informazioni non finanziarie, che i regolatori europei e domestici hanno individuato tra i pilastri fondanti della finanza per lo sviluppo sostenibile. A fronte della crescente attenzione degli investitori ai temi della sostenibilità, infatti, il *non-financial reporting* potrebbe contribuire, tra le altre cose, a migliorare le condizioni di accesso ai mercati dei capitali da parte delle imprese. La pubblicazione delle informazioni non finanziarie, inoltre, può stimolare una migliore rilevazione e gestione dei rischi che originano dai *non-financials* e che possono avere impatti di medio-lungo periodo sulla *performance* finanziaria delle imprese, dando impulso a una trasformazione dei modelli di *governance* e di *business* aziendali orientati al lungo termine. Infine, la *disclosure* dei fattori non finanziari è necessaria per soddisfare le esigenze conoscitive degli investitori, come si discuterà più in dettaglio a breve.

2. Evoluzione del quadro normativo in materia di *reporting* non finanziario

Come noto, la direttiva 2014/95/UE (*disclosure of non financial and diversity information* - di seguito anche la “direttiva” o “NFRD”) ha modificato la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio e consolidati delle società di capitali, introducendo obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulle politiche in materia di diversità di genere applicate da parte di talune imprese e taluni gruppi di grandi dimensioni.

Nel contesto attuale, si fa sempre più insistente la richiesta di una maggiore trasparenza nelle informazioni non finanziarie delle aziende europee da parte della comunità degli investitori, in ragione dell'utilizzo sempre più frequente di elementi ESG nell'ambito del proprio processo di selezione degli investimenti e dunque della volontà di comprendere meglio i rischi finanziari e le opportunità di creazione di valore nel lungo termine connessi al tema della transizione del modello di sviluppo economico verso un modello di sostenibilità nel tempo.

Inoltre, la nuova normativa dell'UE in materia di finanza sostenibile, tra cui il regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento *disclosure*) e il Regolamento sul sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili (Regolamento tassonomia), esige, per il pieno raggiungimento dei propri obiettivi, che vengano rese disponibili per i partecipanti al mercato finanziario sempre maggiori e più affidabili informazioni non finanziarie da parte delle società partecipate.

In occasione della consultazione pubblica del 2018 della Commissione europea *on the fitness check on the EU framework for public reporting by companies* era già chiaramente emerso come le attuali pratiche di comunicazione delle informazioni non finanziarie non riuscissero sempre ad incontrare la crescente domanda di dati e informazioni proveniente dagli investitori, mentre le organizzazioni della società civile e i sindacati sottolineavano la percepita debolezza della NFRD rispetto alla tematica della quantità e qualità delle informazioni non finanziarie diffuse dagli emittenti. In particolare, dalla consultazione è risultato che le informazioni non finanziarie diffuse non sono sufficientemente comparabili o affidabili, mentre le aziende non riportano tutte le informazioni non finanziarie ritenute necessarie dagli utenti, oppure riportano informazioni non sempre rilevanti. È,

inoltre, difficile per gli investitori e altri utenti reperire le informazioni non finanziarie anche quando vengono diffuse.

Allo stesso tempo, è emerso che le società sostengono costi notevoli per la diffusione di informazioni non finanziarie ed incontrano incertezza e complessità nel decidere quali informazioni non finanziarie diffondere e come e dove farlo. Nel caso di alcune società del settore finanziario, poi, questa complessità può anche derivare dai diversi obblighi informativi contenuti in diversi atti legislativi dell'UE.

Va infine notato come le imprese soggette ad obblighi di *reporting* non finanziario (società quotate, banche e imprese assicurative di grandi dimensioni) rappresentino solo una minima parte delle imprese potenzialmente interessate ad intercettare il flusso degli investimenti privati sostenibili. Va altresì considerato che, da una parte, possono essere classificati tali solo investimenti di mercato aventi impieghi tracciati e, dall'altra parte, che possono essere classificati sostenibili vari tipi di investimenti in ragione dei molteplici criteri di classificazione delle attività economiche come sostenibili o meno (*green bond*, tassonomia, Eltif...) e in ragione dei diversi strumenti finanziari utilizzabili per la raccolta di capitale (azioni, obbligazioni, quote di fondi...).

Da tali complessive evidenze muove l'esigenza di una sostanziale evoluzione della disciplina del *reporting* sulle informazioni non finanziarie, confermata anche nella Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 in tema di finanza sostenibile e nelle Conclusioni sulla Unione dei mercati di capitali del Consiglio europeo, nonché nel *Report Undue short-term pressure on corporations* di dicembre 2019 dove l'ESMA ha formulato alcuni suggerimenti alla Commissione europea per la revisione della direttiva.

Tutto ciò premesso, in data 20 febbraio 2020 la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sulla revisione della NFRD che si è conclusa in data 11 giugno 2020, con l'intento di raccogliere i punti di vista dei diversi *stakeholders* interessati alla materia, e in particolare dei preparatori delle DNF e dei suoi utilizzatori finali, tra i quali istituzioni finanziarie, investitori, organizzazioni della società civile e sindacati.

Tra i vari temi affrontati vi è quello della possibile estensione dell'**ambito soggettivo di applicazione** della NFRD in risposta alla crescente enfasi degli emittenti sulle informazioni non finanziarie da veicolare sul mercato finanziario e alla crescente domanda da parte degli investitori di informazioni su queste caratteristiche degli emittenti o degli strumenti.

Attualmente, come detto, la Direttiva si applica agli Enti di interesse pubblico che hanno avuto in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti; ciò significa sostanzialmente: grandi emittenti con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea, grandi banche (quotate o non) e grandi compagnie di assicurazione (quotate o non).

Nel documento di consultazione, si fa riferimento alla possibilità di estendere l'ambito soggettivo di applicazione della NFRD - differenziando eventualmente il dettaglio delle informazioni in base alla dimensione dell'impresa - a tutte le società quotate, agli enti di interesse pubblico che siano grandi imprese (che abbiano cioè 250 dipendenti invece di 500), alle grandi (in termini di fatturato) società non quotate, a tutte le società di capitali indipendentemente dalle loro dimensioni organizzative (dipendenti, fatturato...).

In particolare, viene posto l'accento sulla possibilità di estendere l'ambito di applicazione della Direttiva anche alle piccole e medie imprese UE (secondo la definizione della Direttiva *Accounting*²) che siano quotate in mercati regolamentati. Queste ultime, spesso non dispongono delle competenze tecniche e delle risorse necessarie per preparare i *report* di sostenibilità secondo *standard* sofisticati e all'avanguardia. Ciò chiaramente può implicare che l'obbligo per le PMI di applicare gli stessi standard delle grandi aziende sia un onere sproporzionato.

Allo stesso tempo, molte PMI sono sempre più sotto pressione per fornire determinate informazioni non finanziarie ad altre imprese, in particolare se sono fornitori di grandi emittenti obbligati alla DNF e aventi una significativa esposizione di filiera. Inoltre, gli istituti finanziari sono sempre più interessati nel richiedere determinate informazioni non finanziarie alle società a cui forniscono finanziamenti, comprese le PMI. Per tale motivo, la CE nel documento di consultazione prevede la possibilità di un regime di *disclosure* con forme di *reporting* proporzionato alle caratteristiche e alle dimensioni di tali imprese, al fine di evitare che le PMI vengano escluse dal circuito degli investimenti sostenibili. Non va infine trascurata la prospettiva introdotta dal *Green new Deal* della Commissione europea e dal *Recovery fund*, i quali prevedono che una mole rilevante di investimenti venga destinata alla transizione ecologica.

3. La disciplina della DNF

3.1 Contenuto della DNF

Come detto, la direttiva ha introdotto l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni qualificabili come "enti di interesse pubblico" di fornire nella relazione annuale sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario (di seguito anche "DNF") che deve contenere oltre a una descrizione del modello aziendale di gestione e organizzazione dell'impresa, informazioni riguardanti i principali rischi che derivano dall'attività dell'impresa e dai suoi prodotti e servizi nonché le politiche praticate e i risultati conseguiti dalla stessa con riferimento ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Le informazioni devono essere rese note "*nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta*". Ciò significa che le imprese devono divulgare non solo in che modo i fattori di sostenibilità possono influire sull'andamento dell'azienda, ma anche come l'attività di quest'ultima influisce sulla società in generale e sull'ambiente (c.d. prospettiva della doppia materialità).

Nel caso in cui l'impresa non adotti particolari politiche nelle materie sopra indicate, viene previsto l'obbligo di fornire "*una spiegazione chiara e articolata*" di questa scelta (c.d. "*comply or explain*").

² Imprese che non superano almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

La direttiva, inoltre, ha ampliato le informazioni da inserire nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevedendo di inserire una dichiarazione sulle politiche adottate dalle società in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo per garantire la diversità in termini di genere, professionalità, specificando anche gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento.

Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 di attuazione della Direttiva (in seguito anche il “decreto”) ha previsto, in particolare, che la DNF debba contenere gli elementi informativi riguardanti: i) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi socio-ambientali e che derivano dalle attività dell’impresa o dai prodotti e servizi forniti dalla stessa; ii) il modello organizzativo e gestionale dell’impresa; iii) le politiche praticate dall’impresa per la gestione degli impatti dell’attività imprenditoriale negli ambiti non finanziari richiamati e i risultati conseguiti dall’attuazione di tali politiche. Tali informazioni devono essere selezionate, come stabilito dalla direttiva, sulla base di un principio di “materialità” che individua solamente quelle attraverso le quali può essere assicurata la comprensione dell’attività dell’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta sui temi non finanziari indicati nel decreto.

Il decreto prevede, in applicazione del principio *comply or explain*, che gli Enti di Interesse Pubblico Rilevanti (EIPR) soggetti a tale obbligo che non adottino specifiche politiche in relazione ad una delle tematiche socio-ambientali ritenute rilevanti, dovranno indicare nella DNF, per ciascuno degli ambiti, le motivazioni di tale scelta in maniera chiara e articolata³.

Nel predisporre la DNF, le imprese dovranno applicare gli *standard* di rendicontazione emanati da organismi nazionali, sovranazionali o internazionali; la società può, tuttavia, adottare una metodologia autonoma di rendicontazione, per tale intendendosi l’insieme composito costituito da uno o più *standard* di rendicontazione come sopra definiti, fornendo in tal caso una “*chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione*”, nonché ulteriori principi e criteri ed indicatori di prestazione autonomamente individuati dall’impresa.

3.2 Ambito soggettivo di applicazione

Come anticipato la Direttiva ha previsto un perimetro di applicazione ristretto alle imprese che superassero taluni requisiti dimensionali, al fine di non far gravare sulle PMI i nuovi obblighi di informativa secondo il principio “pensare anzitutto in piccolo”, lasciando comunque agli Stati membri la possibilità di “*chiedere la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario a imprese e gruppi diversi dalle imprese che sono soggette*” alla direttiva (*cfr.* Considerando 14).

Ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti all’obbligo di pubblicazione della DNF, il decreto si è allineato al livello minimo stabilito dalla Direttiva 2014/95/UE, ricomprendente solamente gli enti di interesse pubblico che: i) abbiano avuto in media durante l’esercizio finanziario un numero di

³ Ulteriori omissioni nella DNF sono espressamente previste dal decreto (art. 3, comma 8) con riguardo al caso di operazioni in corso di negoziazione, se la divulgazione delle informazioni ad esse relative è idonea a compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa, purché se ne faccia comunque menzione nella dichiarazione. L’omissione non è consentita se ciò può “*pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché gli impatti prodotti dalla sua attività*” in relazione agli ambiti oggetto della dichiarazione di carattere non finanziario.

dipendenti superiore a 500 e ii) alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

- un totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di Euro;
- un totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di Euro.

3.3 Verifica

La responsabilità che la DNF venga redatta secondo le disposizioni previste dalla direttiva, spetta ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa che operano “*nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale*”.

La direttiva affida altresì al revisore legale del bilancio un ruolo di verifica sull'adempimento dell'obbligo di rendere la dichiarazione non finanziaria, lasciando inoltre agli Stati membri la possibilità di prevedere che “*un fornitore di servizi indipendenti*” verifichi anche le informazioni contenute nella dichiarazione non finanziaria.

Sotto quest'ultimo profilo il decreto ha previsto che lo stesso soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato dalla società debba rilasciare, con un'apposita relazione, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite nella DNF rispetto a quanto richiesto dal decreto e rispetto ai principi, alle metodologie ed alle modalità di redazione utilizzate.

Il regolamento Consob n. 20267 del 18 gennaio 2018, attuativo del decreto (di seguito il “regolamento attuativo”), ha a sua volta stabilito che l'attestazione possa essere rilasciata, a scelta dell'emittente, nella forma della *limited assurance* ovvero della *reasonable assurance* (cfr. art. 5 del regolamento attuativo).

3.4 Vigilanza

La direttiva sul *non financial reporting* non prevede specifiche sanzioni per la violazione delle disposizioni in essa contenute limitandosi ad indicare che “*gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano poste in essere procedure nazionali efficaci per far rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva*” (cfr. Considerando 10).

Sotto tale aspetto, il decreto ha previsto un articolato regime sanzionatorio (art. 8) sia nei confronti degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo, nonché del revisore incaricato di produrre l'attestazione di conformità della DNF. In particolare, si prevede la sanzione per il mancato deposito della DNF, per il deposito oltre i termini di legge, per l'omessa allegazione dell'attestazione del revisore legale, oltre che per le fattispecie ancora più gravi della dichiarazione redatta in maniera non conforme alle disposizioni del decreto o che contenga omissioni o fatti materiali non rispondenti al vero.

Le sanzioni sono commisurate alla gravità della condotta oltre che alla natura obbligatoria o volontaria della DNF pubblicata, in relazione alla quale siano state poste in essere le condotte incriminate.

Il legislatore primario ha individuato nella Consob il soggetto deputato a vigilare sul rispetto della disciplina in esame e ad applicare le suddette sanzioni, per l'accertamento e l'irrogazione delle quali sono richiamate le norme sul procedimento sanzionatorio previste dal TUF. Pertanto, alla Consob sono stati attribuiti i necessari poteri di regolazione secondaria e di vigilanza istruttoria (art. 9, comma 3, che richiama l'applicazione dell'art. 115 del TUF e dell'art. 22 del d.lgs. n. 39/2010), applicabili in particolare nei confronti di quegli EIPR estranei al tradizionale perimetro dei soggetti vigilati dall'Autorità, ossia anche nei confronti di società non quotate o non abilitate allo svolgimento di servizi di investimento.

4. Il tema oggetto di indagine

A prescindere dalle scelte che saranno effettuate in sede europea nell'ambito della revisione della direttiva, con particolare riguardo ad una eventuale estensione degli obblighi di *reporting* non finanziario, rimane ferma la possibilità per gli Stati membri di prevedere che le imprese non sottoposte all'obbligo di DNF decidano volontariamente di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario con i crismi della DNF.

La previsione di un regime volontario di adesione al *reporting* non finanziario regolato dalla legge ha il pregio di non imporre su base generalizzata i costi legati alla predisposizione e pubblicazione dell'informativa, consentendo al contempo, alle aziende interessate, di censire e informare sui propri rischi e sulle proprie caratteristiche di sostenibilità attraverso un *report* standardizzato e riconosciuto dall'ordinamento nazionale e dal diritto UE.

Tuttavia va infine rilevato che da un punto di vista statistico il numero di emittenti che hanno aderito al regime di pubblicazione delle DNF volontarie risulta molto esiguo. Infatti, al 31 dicembre 2019 risultano solo 5 le società che hanno pubblicato una DNF volontaria e al 30 giugno 2020 risultano pubblicate 7 DNF volontarie. La *Call for evidence* si pone quindi l'obiettivo di reperire informazioni dagli *stakeholders* circa le ragioni della mancata diffusione del *non financial reporting* su base volontaria, ed in particolare sull'analisi dei costi e benefici connessi con la pubblicazione della DNF da parte delle società attualmente non soggette a tale obbligo.

4.1 La DNF volontaria

Il decreto prevede che anche soggetti diversi dagli EIPR possano, in via volontaria, pubblicare una DNF, al fine di promuovere una maggiore trasparenza sugli impatti e sulle politiche praticate con riferimento ai temi non finanziari.

In particolare, tali soggetti possono apporre sulla dichiarazione la "dicitura di conformità" della medesima, qualora la stessa sia redatta attenendosi alle disposizioni del decreto. Circa il contenuto della DNF volontaria è previsto che la stessa venga redatta in conformità a quanto previsto in linea generale per le società soggette all'obbligo di redazione "*tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto*".

Le imprese che non superano determinati parametri dimensionali (più di 250 dipendenti, totale stato patrimoniale superiore a 20 milioni e totale ricavi netti superiore a 40 milioni di euro) e che redigono volontariamente la dichiarazione di carattere non finanziario possono derogare all'obbligo di sottoporla a verifica di conformità del revisore e comunque riportare la dicitura di conformità, a condizione che la dichiarazione indichi chiaramente il mancato assoggettamento della stessa al controllo del revisore.

Anche nel caso di DNF volontarie è prevista la vigilanza informativa e sanzionatoria della Consob, prevedendosi unicamente, in caso di DNF volontarie, il dimezzamento degli importi massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Questionario

Sezione A - domande rivolte a tutti i rispondenti

[La sezione si pone l'obiettivo di verificare presso tutti gli attori di mercato il grado di sensibilità e di attenzione ai temi ESG e agli strumenti di valutazione e reporting delle performance non finanziarie e fra questi specificamente alla DNF]

Domanda 1: Quali ritenete possano essere i benefici derivanti dalla pubblicazione della DNF? In particolare, ritenete che la redazione della DNF offra maggiori possibilità per le imprese di ricevere finanziamenti o di reperire capitali di rischio?

Domanda 2: Quali tra i temi relativi ad aspetti ambientali, sociali e di *governance* sono più rilevanti per la vostra attività?

Domanda 3: Ritenete che i nuovi requisiti di informativa previsti dal Regolamento *disclosure* e dal Regolamento tassonomia accrescano l'esigenza di reperire informazioni non finanziarie anche con riferimento alle PMI e secondo il format UE della DNF?

Domanda 4: Quali ritenete siano le maggiori difficoltà nella redazione e pubblicazione della DNF?

Domanda 5: Ritenete che informazioni/valutazioni prodotte da soggetti terzi in merito all'impatto ESG dell'impresa, quali i cd. *rating* di sostenibilità, possano costituire elementi informativi in qualche modo complementari, o sostitutivi, rispetto alla DNF, in termini di informazioni utilizzabili da un potenziale investitore? In caso affermativo, quali caratteristiche dovrebbero avere le suddette informazioni/valutazioni?

Sezione B– Dedicata alle imprese che non redigono alcuna forma di reporting non finanziario o redigono forme di reporting diverse dalle DNF

[La sezione è volta ad approfondire il grado di penetrazione dei temi ESG nelle dinamiche aziendali, nonché il tema della proporzionalità degli oneri con riferimento alla DNF volontaria e si rivolge quindi a tutte le imprese che non hanno utilizzato questo specifico strumento]

Domanda 6: Prevedete già la redazione di una relazione su aspetti non finanziari non qualificata come DNF ai sensi della disciplina nazionale?

Domanda 6.1: In caso di risposta negativa, ritenete che nella gestione dell’impresa i *manager* tengano conto anche degli interessi di altri *stakeholder* rilevanti per la società? Se sì, quali sono gli altri *stakeholder* rilevanti per la società? Quali sono gli interessi di tali *stakeholder* di cui si tiene conto e in che modo?

Domanda 6.2 In caso di risposta positiva, ritenete che tale relazione raggiunga comunque gli obiettivi previsti dalla pubblicazione della DNF? Quali sono i destinatari di tale informativa?

Domanda 7: Attualmente il numero di imprese che hanno aderito al regime previsto per la redazione volontaria delle DNF risulta molto esiguo. Ritenete che questo sia dovuto (è possibile selezionare un massimo di 3 alternative):

- agli eccessivi costi legati alla redazione della DNF;
- alla difficoltà nel reperire informazioni ai fini della compilazione della DNF;
- alla previsione della vigilanza della Consob;
- alla presenza di sanzioni amministrative in caso di violazione della disciplina delle DNF;
- all’*assurance* prevista per la verifica di conformità;
- ad altro (specificare).

Indicare eventuali motivazioni della risposta:

Domanda 8: Quali potrebbero essere le modifiche normative o contenutistiche utili ad agevolare l’utilizzo della disciplina prevista per la redazione e pubblicazione delle DNF volontarie?

Domanda 9: Ritenete utile l’introduzione di uno *standard* informativo semplificato per le PMI o per le società non obbligate alla redazione della DNF al fine di ridurre gli oneri amministrativi legati alla predisposizione e pubblicazione della DNF?

Domanda 10: Quali informazioni minime dovrebbe contenere uno *standard* informativo semplificato riferito alle PMI? In particolare in che modo le metriche e standard per la rilevazione dei rischi derivanti da fattori ESG possono essere adattate alle PMI in modo da non escluderle dalle dinamiche di transizione legata ai fattori ESG?

Domanda 10.1: Ritenete in particolare che un regime semplificato basato sulle informazioni che i partecipanti al mercato devono fornire in base al Regolamento *disclosure* e al Regolamento tassonomia, possa ridurre i costi di redazione del *reporting* non finanziario fornendo al contempo elementi sufficienti a delineare i profili ESG dell'impresa?

Domanda 11: Nella pianificazione strategica avete identificato obiettivi e rischi e/o opportunità relativi alle tematiche ESG che potrebbero rendere utile la predisposizione della DNF e essere facilmente incorporati nella DNF stessa?

Domanda 11.1: In caso affermativo, avete considerato in sede di pianificazione la tempistica, le modalità e i costi connessi al processo di redazione della DNF?

Domanda 12: In che misura si ritiene adeguata la previsione secondo la quale solamente le PMI, come definite dalla Direttiva *Accounting*, possono derogare all'obbligo di sottoporre la DNF alla verifica da parte del revisore?

- niente affatto;
- in una certa misura, ma non molto;
- in misura ragionevole;
- in larga misura;
- non lo so.

Indicare eventuali motivazioni della risposta:

Domanda 13: In che misura si ritiene opportuno mantenere la vigilanza della Consob anche sulle società diverse dagli EIP che redigono volontariamente la DNF?

- niente affatto;
- in una certa misura, ma non molto;
- in misura ragionevole;
- in larga misura;
- non lo so.

Indicare eventuali motivazioni della risposta:

Domanda 14: In che misura si ritiene appropriato il regime sanzionatorio attualmente previsto per la violazione delle disposizioni che presiedono alla redazione e pubblicazione delle DNF volontarie?

- niente affatto;
- in una certa misura, ma non molto;
- in misura ragionevole;
- in larga misura;
- non lo so.

Indicare eventuali motivazioni della risposta:

Sezione C –dedicata ai soggetti che attualmente redigono la DNF in quanto obbligati o in via volontaria

[La sezione mira ad acquisire dalle imprese informazioni circa gli aspetti nodali che caratterizzano il processo di redazione della DNF e delle eventuali criticità riscontrate nell’ambito di tale processo]

Domanda 15: Nel processo di analisi della materialità delle informazioni oggetto di rappresentazione nelle DNF, la definizione di *standard* e di criteri uniformi definiti in via normativa per lo svolgimento di tale analisi potrebbe agevolare le imprese tenute alla redazione della DNF e i suoi fruitori?

Domanda 15.1: In caso affermativo, quali parametri possono essere presi in considerazione?

Domanda 16: In che misura ritenete agevole l’applicabilità del principio di materialità relativamente agli impatti ambientali e sociali dell’attività dell’impresa?

- niente affatto;
- in una certa misura, ma non molto;
- in misura ragionevole;
- in larga misura;
- non lo so.

Indicare eventuali motivazioni della risposta:

Domanda 17: Avete mappato la catena di distribuzione in relazione ai fattori di sostenibilità? In caso affermativo, indicare quale parte della catena è stata analizzata ed i fattori presi a riferimento (ad esempio emissioni GHG).

Domanda 17.1: In caso di risposta negativa, in che misura ritenete difficile reperire le informazioni richieste dalla disciplina sulle DNF lungo tutta la catena di distribuzione?

- niente affatto;
- in una certa misura, ma non molto;
- in misura ragionevole;
- in larga misura;
- non lo so.

Indicare eventuali motivazioni della risposta:

Domanda 18: Ritenete che ci siano indicatori/metriche, utilizzabili nella redazione della DNF e relativi all'impatto dell'attività dell'impresa su tematiche ambientali e sociali, che più di altri agevolino la comparabilità dell'impatto ESG dell'impresa?

Domanda 18.1: In caso di risposta affermativa, quale/i di questi indicatori/metriche potrebbe integrarsi più facilmente (ad es. con minori costi amministrativi e di gestione) nel modello di *business* dell'impresa e costituire anche un parametro utilizzabile nelle decisioni di un potenziale investitore?

Domanda 19: Ritenete, sulla base della vostra esperienza operativa, che l'interazione con entità che elaborano ed emettono *rating* di sostenibilità, finalizzata alla migliore comprensione dell'attività dell'impresa oggetto di valutazione, possa essere (o sia stata) di ausilio nell'individuazione degli elementi informativi, da includere nella DNF, più utili per il mercato e per gli investitori, ai fini della valutazione delle caratteristiche ESG dell'impresa? Quali sono state le maggiori difficoltà incontrate, se del caso, nell'ambito delle suddette interazioni con entità che producono *rating* di sostenibilità?

Appendice anagrafica da compilarsi nel caso il rispondente svolga attività di impresa

Settore di attività

A. Riportare il settore di attività dell'impresa (codice Ateco):

--

Area geografica

B. Riportare la regione in cui ha sede l'impresa:

--

Dimensione

C. Indicare la classe corrispondente al numero di dipendenti dell'impresa:

3 - 9	10 - 19	20 - 49	50 - 99	100 - 249	250 - 499	500 e più

Stato patrimoniale

D. Indicare la classe corrispondente allo stato patrimoniale riferito all'ultimo esercizio concluso:

Minore o uguale a 4 mln di Euro	Maggiore di 4 mln di Euro e minore o uguale a 20 mln di Euro	Maggiore di 20 mln di Euro

Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni

E. Indicare la classe corrispondente ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni riferite all'ultimo esercizio concluso:

Minore o uguale a 8 mln di Euro	Maggiore di 8 mln di Euro e minore o uguale a 40 mln di Euro	Maggiore di 40 mln di Euro

Gruppo

F. Indicare se l'impresa:

Appartiene ad un Gruppo ed è capogruppo	Appartiene ad un Gruppo ma non è capogruppo	Non appartiene ad un Gruppo

Quotazione

G. Indicare se le azioni dell'impresa sono:

Quotate in borsa	Negoziate su un MTF	Né quotate né negoziate su MTF